

QUESTIONARIO CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO - GIURIDICI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEL SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA PER GAS AMMONIACA IN FAVORE DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA (CAR)

CODICE CIG: 8170864A45

CODICE CUP: F98F20000000005

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI

Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno prese in considerazione per rispetto della par condicio tra i partecipanti.

1. In ordine alla procedura di gara in oggetto si chiede di conoscere, ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, il numero complessivo dei lavoratori suddivisi per tipologia di mansione.

RISPOSTA:

In totale sono presenti 30 dipendenti, di cui 3 dirigenti, 4 addetti portineria, 1 guardia giurata, 3 ispettori e 18 impiegati vdt, 1 caporedattore.

2. Le idonee referenze bancarie richieste a pag. 11 paragrafo 5 possono essere sostituite con gli ultimi tre bilanci approvati?

RISPOSTA:

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs 50/2016 “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

Ciò premesso, e fermo restando che sarà compito della Commissione l’esame e la valutazione della documentazione prodotta dai partecipanti, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico potrà essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del D. Lgs 50/2016.

L’operatore economico potrà, pertanto, presentare, in luogo delle richieste referenze bancarie, gli ultimi tre bilanci approvati, previa indicazione delle ragioni/motivi che non permettono la presentazione delle richieste referenze bancarie e fermo restando che la fondatezza di tali ragioni/motivi sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.



3. SOPRALLUOGHI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI • Sopralluoghi presso i luoghi di lavoro del Centro Agroalimentare Roma per l'individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione delle misure migliorative per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro attraverso: o L'acquisizione dei dati relativi all'organizzazione del lavoro di Car S.c.p.A.; o l'esame delle singole realtà lavorative
E' previsto un numero minimo di sopralluoghi (mese/anno) oppure è a discrezione del RSPP /SPP?

RISPOSTA:

Il partecipante dovrà presentare un'offerta, rispondente a quanto richiesto nel capitolato, dove dovranno essere indicati il numero di sopralluoghi e le modalità di espletamento del servizio, che saranno oggetto di valutazione.

4. VERIFICA DELL'IDONEITÀ' DELLE DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA ED IGIENE • L'esame delle certificazioni di legge relative alla sicurezza ed all'igiene di lavorazioni, attrezzature, macchinari, impianti, sostanze; • I sopralluoghi tecnici finalizzati alla verifica della rispondenza delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche attuali del Centro Agroalimentare Roma alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, nonché rispetto a quanto previsto e dichiarato per l'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni di legge
I sopralluoghi tecnici si intendono finalizzati esclusivamente alla verifica della rispondenza strutturale e impiantistica limitatamente all'ambito di applicazione del TUSL?

RISPOSTA:

Sì.

5. E' richiesta la fornitura di soluzioni progettuali di natura strutturale e/o impiantistica o semplicemente di un parere tecnico?

RISPOSTA:

Sono richieste le valutazioni e pareri tecnici.

6. La consulenza agli uffici competenti di Car S.c.p.A., per l'eventuale aggiornamento e/o rinnovo della documentazione relativa ad autorizzazioni e certificazioni in materia di igiene e sicurezza
E' richiesta l'assistenza o la produzione di documentazione tecnico-amministrativa per l'ottenimento di certificazioni?

RISPOSTA:

SI

7. VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO La valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'inizio del contratto. Per effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, - in ottemperanza al dettato letterale di cui al citato art. 28, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 -, si dovrà far riferimento, preliminarmente, a "gruppi di lavoratori" esposti allo stress lavoro-correlato, a causa delle particolari caratteristiche dell'attività da essi svolta. Una volta individuato e valutato il rischio da stress lavoro-correlato nell'ambito di determinati gruppi omogenei di lavoratori, da un lato si dovranno determinare analiticamente i fattori stressanti (stressors) e le relative misure organizzative di prevenzione e protezione e, dall'altro lato, il medico competente, nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria, nell'ipotesi di visite preventive e periodiche ai lavoratori, dovrà tenere conto anche di eventuali sintomatologie da stress, a livello individuale. Ciò premesso, la redazione per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata secondo il seguente percorso metodologico: • Fase n. 1: Rilevazione e analisi di indicatori oggettivi e verificabili - Valutazione preliminare; • Fase n. 2: Selezione di un campione rappresentativo, all'interno di ciascun gruppo omogeneo, al fine di focalizzare le specifiche dimensioni dello stress lavoro-correlato, a partire dalle percezioni soggettive dei lavoratori; • Fase n. 3: Somministrazione di un questionario a ciascun gruppo di lavoratori selezionato (campione rappresentativo del gruppo omogeneo) e successiva indagine approfondita mediante focus group - Valutazione approfondita; • Fase n. 4: Scelta condivisa e concordata con la dirigenza aziendale e gli RLS delle misure di prevenzione dallo stress da attuare in azienda; • Fase n. 5: Stesura della Relazione finale di Valutazione dei rischi psicosociali da stress lavoro-correlato, da allegare al DVR; Nell'offerta è richiesto il dettaglio per ogni servizio, corso formazione e visite inerenti il TU81 e la sicurezza dei lavoratori

E' richiesta la presenza di uno psicologo del lavoro per la valutazione del rischio SLC?

RISPOSTA:

Le figure professionali utilizzate per l'esecuzione del contratto sono a discrezione dell'offerente, che dovrà offrire il servizio nelle modalità che ritiene più opportune, in rispondenza alle richieste del capitolato, e che saranno oggetto di valutazione dell'offerta

8. In caso di criticità e necessità di approfondimenti di analisi su cluster di lavoratori è necessario l'intervento di uno psicologo del lavoro?

RISPOSTA:

Vedi risposta 7.

9. Capitolato Tecnico Punto 1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO Si chiede un chiarimento circa la ripartizione degli importi tra i diversi servizi, gli importi a numero e a lettere, non coincidono. • € 1.800,00 (milleottocento/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; • € 40.000,00 (trentacinquemila/00) per Responsabile Tecnico NH3 Ammoniaca; • € 40.000,00 (trentacinquemila/00) per RSPP e TU81; • € 6.000,00 (quindicimila/00) per Medico del Lavoro; • € 4.000,00 (cinquemila/00) per Servizi Aggiuntivi;

RISPOSTA:

Sono da considerare i valori numerici quali importi corretti.

Si riporta per completezza la tabella corretta:

- € 1.800,00 (milleottocento/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) per Responsabile Tecnico NH3 Ammoniaca;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) per RSPP e TU81;
- € 6.000,00 (seimila/00) per Medico del Lavoro;
- € 4.000,00 (quattromila/00) per Servizi Aggiuntivi.

10. Capitolato Tecnico Punto 3.10. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI FORMATIVI Nel bando non viene specificato in maniera diretta l'importo a base di gara per i servizi di formazione. Si chiede se gli stessi siano da ricomprensere nella voce "Servizi Aggiuntivi". Si chiede altresì di specificare il numero di discenti per ogni corso da effettuare.

RISPOSTA:

Il costo deve essere incluso nella voce Servizi Aggiuntivi.

I corsi devono essere svolti per la forza lavoro indicata al quesito 1.

11. Capitolato Tecnico Punto 3.14 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE Nei documenti di gara si parla di "programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori Car S.c.p.A. esposti a rischi professionali". Non viene indicato un importo specifico da destinarsi alle visite mediche. Si chiede quindi se le stesse siano da ricomprensersi nella voce "€ 6.000,00 (quindicimila/00) per Medico del Lavoro". Si chiede inoltre di specificare il numero di dipendenti e le mansioni dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria.

RISPOSTA:

Si, le visite devono esser ricomprese nel valore complessivo di 6.000 €.

Per le mansioni ed il numero di dipendenti vedi risposta quesito 1.

12. L'affidamento dell'incarico di medico competente ad un professionista esterno alla struttura è considerato subappalto. In questo caso ci si può avvalere dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 1 del codice?

RISPOSTA:

L'avvalimento ed il subappalto sono consentiti nei limiti e nelle forme previste rispettivamente dagli artt. 89 e 105 del D. Lgs 50/2016 e smi.